

condotta del debitore che, in sede di richiesta del finanziamento, aveva reso dichiarazioni false in ordine alla composizione del nucleo familiare ed alla esistenza di pregressi finanziamenti.

Contestava, poi, la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con ulteriori relazioni depositate in data 13.9.2024, 26.9.2024 e 30.9.2024, il Gestore, poi, aggiornava il piano alla luce del credito vantato da Kruk Investimenti srl, cessionario dei crediti di Findomestic Banca Spa e Deutsche Bank Spa, nonchè al fine di aggiornare il piano agli importi che, nelle more del procedimento di omologa, erano state trattenute in favore dei finanziatori.

Tanto brevemente premesso, ritiene questo Tribunale che sussistono i presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [REDACTED] (come da ultimo aggiornato in data 30.9.2024).

Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito sulla base della residenza dell'istante, vi è prova della qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che il ricorrente è un lavoratore dipendente ed ha debiti insoluti riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari (cfr. Cass. n. 1869/2016). Ricorre, poi, lo stato di sovraindebitamento inteso quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.

Nella specie a fronte di un reddito mensile percepito dal ricorrente pari ad € 1.950,00 circa e spese per il mantenimento del nucleo familiare- composto dal ricorrente, la moglie e 2 figli - stimate in € 1.145,00, l'ammontare dei crediti scaduti ammonta ad € 122.530,11.

Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 del CCII in quanto l'istante non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda; non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte; non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori

Quanto alla assenza della colpa grave o malafede, tale condizione di accesso è stata oggetto di specifica contestazione da parte di Prestitalia spa.

Precisamente, quanto all'opposizione presentata da Prestitalia spa, veniva precisato in punto di fatto che: (i) con contratto di prestito n. 4900228988 stipulato in data 14.1.2022, Prestitalia spa aveva concesso a [REDACTED] l'importo complessivo di € 42.000,00, da rimborsare mediante la cessione del quinto di n. 120 quote mensili consecutive di pensione dell'importo di € 350,00 ciascuna; (ii) con il piano di ristrutturazione il debitore aveva proposto il soddisfacimento del credito nella misura del 20% mediante il versamento di rate mensili.

Chiedeva il rigetto della istanza di omologazione posto che le cause del sovraindebitamento non erano idonee a giustificare il giudizio in ordine all'assenza di colpa grave, non avendo il debitore dimostrato di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero di non aver colposamente determinato il sovraindebitamento, per mezzo di un ricorso al credito proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nè risultava provato alcun reale fatto

imprevisto e imprevedibile che avesse modificato le capacità reddituali dell'istante. Inoltre la società opponente evidenziava come, in sede di richiesta del finanziamento, [REDACTED] aveva omesso di indicare tutti i pregressi impegni finanziari e la reale composizione del nucleo familiare (composto da 4, anziché 3 persone). Contestava poi la convenienza del piano ritenendo irrisoria la percentuale di soddisfazione del 20% offerta, posto che *“in ipotesi di liquidazione controllata, per effetto del disposto dell'art. 268, comma 4, lett. a, CCII, la quota parte dello stipendio del sig. Distinto che forma oggetto delle trattenute in favore di Prestitalia S.p.A. rimarrebbe salva per l'Istituto medesimo (il quale, dunque, vedrebbe soddisfatto per intero il proprio credito), in quanto si tratta di quota parte dello stipendio non pignorabile ex artt. 42 e 69, comma 2, del D.P.R. n. 180/1950. In buona sostanza, quindi, in caso di liquidazione Prestitalia manterrebbe inalterata la attuale situazione di fatto (cioè l'apprensione delle quote dello stipendio cedute dal [REDACTED], che le assicura il pagamento del 100% del credito. Al contrario, prevedendo la Proposta di ristrutturazione la menzionata decurtazione del credito de quo in misura pari al 80,00%, la stessa si dimostra non conveniente per la Prestitalia S.p.A.”*. Lamentava, infine, la mancata inclusione nel piano del TFR maturato.

Chiedeva pertanto dichiararsi l'inammissibilità della proposta.

Tanto premesso, deve innanzitutto rilevarsi come Prestitalia spa non ha provveduto, al momento della concessione del finanziamento, alla corretta verifica del merito creditizio del debitore che, alla luce del rapporto rata/reddito disponibile con riferimento alla data del finanziamento concesso (14.1.2022) – rapporto illustrato nella relazione dell'OCC del – risultava decisamente inadeguato ai sensi del d.lgs. n. 385/93.

Non può non essere stigmatizzata la condotta tenuta dal soggetto finanziatore nel momento in cui ha erogato il denaro al debitore, non risultando compiuta dallo stesso quella verifica sulle condizioni del debitore onde evitare che la conclusione del contratto di credito potesse determinare la situazione di indebitamento o fosse comunque in grado di aggravarla.

Il creditore non ha valutato attentamente il merito creditizio del debitore posto che, al momento dell'erogazione del finanziamento, il suo reddito mensile – pari all'incirca ad € 1.920,00 - era gravato da un precedente mutuo e da altri finanziamenti (come afferma la stessa opponente a pag. 10 della sua costituzione, laddove fa riferimento al mutuo ipotecario stipulato con ING Bank N.V. in data 18.1.2021 con rata da 431,05 ed al prestito personale Findomestic Banca S.p.A. del 5.8.2021 con rata da 297,00 non indicati dal ricorrente che, invece, aveva fatto indicato, in sede precontrattuale solo una delegazione di pagamento con rata mensile di € 300,00 con Avvera spa), circostanza che l'intermediario avrebbe potuto conoscere – indipendentemente dalle informazioni rese dal cliente - con la semplice interrogazione dei sistemi di informazione creditizia.

Il CCII, all'art. 69, comma 2, sanziona con la esclusione dalla possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta, *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”*.

Ritiene questo Giudice che, ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124-bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione. Lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, è una situazione conoscibile dagli istituti finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati pubblica CRIF avviene sulla base di una convenzione tra la stessa banca dati e gli istituti finanziatori che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis del Testo Unico Bancario. Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il merito creditizio previsto dall'art. 124-bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, dispone "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*".

Pur a fronte delle inesatte e/o false informazioni rese dal richiedente in sede di istruttoria, costituisce sicuro elemento scriminante nel caso di specie la non corretta valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore, atteso che a quella data alcun finanziamento avrebbe potuto essere accordato, essendo il ricorrente privo di un reddito idoneo a far fronte al pagamento delle rate, come analiticamente chiarito nel prospetto allegato alla relazione particolareggiata del gestore.

Il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124-bis TUB., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (cfr. Trib. Tempio Pausania 3.2.2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2.4.2022; Trib. Rimini 1.3.2019). Da ciò discende quale logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis TUB è riconducibile eziologicamente anche al comportamento tenuto dall'intermediario finanziario che, in coerenza con la *ratio* della predetta norma, deve, in base alle informazioni di cui può disporre, negare il finanziamento nel caso in cui manchino i presupposti o i fondamenti economico finanziari.

Il finanziatore, soggetto professionale, operando prudenzialmente e con la diligenza richiesta per legge, non dovrebbe concedere credito ad una persona già fortemente indebitata e verosimilmente già segnalata presso le banche dati creditizie.

Il controllo imposto dalla legge assolve alla doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato e si inserisce nel più generico rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza e correttezza del creditore.

Si condivide, pertanto, quanto affermato dal Tribunale di Torino con la sentenza del 13 giugno 2023, secondo cui l'accertamento del requisito soggettivo e del grado di colpa nell'indebitamento del debitore per l'accesso alla ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII, *“non può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza”*.

In definitiva il finanziatore deve svolgere un'adeguata istruttoria non essendo sufficienti le informazioni rese dal cliente in fase precontrattuale.

L'intermediario è soggetto da cui l'ordinamento si attende una diligenza qualificata, una particolare attenzione verso la concessione del credito.

Quando questa diligenza manchi, allora la eventuale colpa del debitore richiedente si riduce a lieve, colpa lieve che, in quanto tale, non incide sulla prosecuzione del piano.

Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Prestitalia spa e la conseguente inammissibilità della valutazione dell'eventuale trattamento deterioro del suo credito rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tra l'altro, posto che l'unica alternativa da porre in comparazione con la proposta del consumatore è quella della liquidazione controllata, non è corretta l'affermazione del creditore secondo cui nell'alternativa liquidatoria il suo credito sarebbe soddisfatto al 100%. Infatti la cessione del quinto, in caso di apertura della liquidazione controllata, non è opponibile alla procedura con la conseguenza che il debitore sovraindebitato non sarà più soggetto alle trattenute del quinto sullo stipendio. La procedura di liquidazione controllata ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con la sua apertura, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*, e, pertanto, cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore dell'istituto di credito.

Con riferimento, poi, alla mancata considerazione nel piano, del TFR, è noto che il lavoratore può disporre delle somme accantonate solamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o per le esigenze individuate dal legislatore che legittimano una richiesta di anticipo. Ciò comporta che solamente il TFR esigibile, in quanto concretamente nella disponibilità del lavoratore-debitore, possa essere preso in considerazione nel piano e tale circostanza deve manifestarsi non oltre il termine previsto per la sua esecuzione. Nel caso che ci occupa, non essendo maturato il diritto alla sua percezione, la possibilità di un'anticipazione e di un suo coinvolgimento nel piano è stata esclusa dal Gestore non rientrando *“nei casi tassativamente previsti dalla normativa di settore per potervi accedere”*.

Quanto al comportamento del debitore e alle ragioni di inammissibilità della proposta e del piano fatti valere dall'opponente sotto il profilo della mancanza dei requisiti di *“meritevolezza”* del debitore

che non parrebbero essere precluse ex art. 69, comma 2, CCII al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento, e che comunque costituiscono oggetto della valutazione del Giudice in sede di omologa, deve innanzitutto evidenziarsi la necessità di operare l'accertamento in base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi che non richiede più la prova, da parte del debitore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCI, ovvero la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore.

Nell'attuale assetto delineato dal CCII, come attentamente osservato dal Tribunale di Avellino nella sentenza dell'11.4.2023, l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. *shock* esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave".

Nel caso che ci occupa il sovraindebitamento dell'istante è ricollegabile alla ludopatia da cui è affetto il ricorrente, oggetto di riscontro da parte della unità sanitaria locale, sin dal 2018. Dalla relazione dell'OCC emerge come la condizione di sovraindebitamento del ricorrente sia stata determinata dalla ludopatia ed in relazione a tale patologia, lo stesso ha iniziato un percorso di riabilitazione a partire dal 2022.

La giurisprudenza di merito ed esclude la sussistenza di una condizione soggettiva ostativa, ossia la colpa grave nell'ipotesi di debitore ludopatico (Trib. Catania 6 giugno 2024, Trib. Santa Maria Capua Vetere 20.7.2023) allorchè cioè l'assunzione di obbligazioni per ragioni voluttuarie, ad esempio per il gioco o le scommesse, viene posta in essere in chiave patologica.

Il ricorrente ha contratto i primi finanziamenti "*per estinguere i suoi crediti di gioco*", poi il continuo ricorso al credito, condizionato dalla ludopatia, ha condotto allo stato di sovraindebitamento.

Per tutte le suesposte valutazioni, anche in ordine all'inammissibilità delle osservazioni formulate da Prestitalia spa sulla convenienza della proposta, ed alla assenza di colpa grave in capo al debitore, l'opposizione proposta deve essere respinta e il piano omologato.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED] e dichiara chiusa la procedura;

manda al gestore della crisi di:

vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti e circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la

modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;

trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;

provvedere ad aprire un conto della procedura;

accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;

depositare una relazione finale alla scadenza del termine di esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli.

Napoli, 21.10.2024

Il Giudice
Dr.ssa Loredana Ferrara